

STATUTO DELLA FONDAZIONE COL ALTO ETS

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE COL ALTO ETS", per la promozione e protezione dei diritti dei minori in ogni parte del mondo, secondo la Convenzione dell'ONU e il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la promozione di sviluppo ed educazione presso comunità svantaggiate, nonché il finanziamento di progetti finalizzati alla creazione di infrastrutture di base presso tali comunità. La Fondazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche e private, che operano con analoghe finalità, stabilendo opportune forme di collegamento, di partecipazione e di cooperazione, con particolare attenzione al volontariato di cui intende valorizzare l'opera.

La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'acronimo "ETS" sarà utilizzato soltanto se e a decorrere dal momento in cui sarà efficace l'iscrizione della Fondazione al RUNTS.

La denominazione della Fondazione "FONDAZIONE COL ALTO ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 – Sede e durata

La Fondazione ha sede in Corvara in Badia (BZ), Str. Col Alt n.9.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Corvara in Badia (BZ) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopo e finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione ha come finalità:

- il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e la promozione di sviluppo ed educazione presso comunità svantaggiate, nonché il finanziamento di progetti finalizzati alla creazione di infrastrutture di base presso tali comunità;
- la promozione e protezione dei diritti dei minori
- l'attività di ricerca sui temi sopraelencati.

La Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.

Art. 4 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- la protezione e il sostegno di minori e altre categorie svantaggiate, tra cui donne e uomini in condizioni di fragilità economica, sociale o sanitaria;
- la promozione di modelli di sviluppo sostenibile sotto il profilo sociale, economico e ambientale;
- la risposta a situazioni di emergenza, crisi umanitarie e contesti di forte marginalizzazione;
- l'inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità o altre forme di vulnerabilità;
- ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

La Fondazione potrà perseguire lo scopo sociale anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti del Terzo Settore.

La Fondazione potrà organizzare raccolte di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Promotore o il Comitato dei Promotori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- L'Organo di Controllo

Art. 6 - Il Promotore o il Comitato dei Promotori

Il Promotore (fondatore) o il Comitato dei Promotori hanno la funzione di fissare le linee generali, ovvero gli obiettivi, i criteri e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria alle quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il buon andamento delle attività della Fondazione nel rispetto delle motivazioni sociali e culturali poste a base dell'atto costitutivo e dello statuto.

Sono considerati fondatori quelli così nominati nell'atto costitutivo. Ad essi possono essere equiparati e quindi aggiunti altri aderenti alla Fondazione accettati dal Promotore o dal Comitato dei Promotori per il contributo scientifico, morale ed economico da essi fornito per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione.

Presiede le riunioni del Comitato dei Promotori uno dei suoi componenti eletto con votazione palese a maggioranza semplice. In caso di sua assenza il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano presente. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario.

Il Comitato dei Promotori delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, con voto palese a maggioranza semplice. Il Promotore o il Comitato dei Promotori determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle esigenze della Fondazione. Il loro numero può variare da tre a sette. Inoltre, su proposta del proprio Presidente, nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione e provvede alle sostituzioni nel caso della loro decadenza, secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello statuto.

Il Promotore o il Comitato dei Promotori nomina anche l'Organo di Controllo.

Il Promotore o il Comitato dei Promotori può nominare altresì un Comitato Scientifico e Commissioni di Studio e Lavoro ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Promotore o il Comitato dei Promotori approva eventuali modifiche statutarie.

Il Promotore o il Comitato dei Promotori può infine costituire un albo dei sostenitori della fondazione nel quale vengono registrati ed eventualmente resi pubblici i nominativi delle persone che abbiano

contribuito economicamente per lo sviluppo della Fondazione, senza richiedere di essere assimilati ai fondatori iniziali.

Di ogni riunione del Comitato dei Promotori deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Comitato dei Promotori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Comitato dei Promotori può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Comitato dei promotori si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e, se nominato, dal Vice Presidente e da altre persone, in numero complessivo massimo di 5 componenti nominati dal Promotore o dal Comitato dei Promotori su proposta del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico. In caso di decadenza di consiglieri dalla carica per dimissioni o altro motivo il Promotore o il Comitato dei Promotori provvede alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione così costituito è presieduto di diritto dal Presidente dell'organo, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se è stato eletto, oppure da un membro del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito degli indirizzi generali ricevuti dal Promotore o dal Comitato dei Promotori, ha tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, potendo il Consiglio stesso delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri, fissandone le attribuzioni specifiche.

Compete al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione. Il Consiglio d'Amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Esso approva, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso. Esso può conferire altresì specifici incarichi, anche a terzi, con funzioni che si rendono necessarie nello sviluppo e coordinamento delle attività della Fondazione, pure determinandone mansioni, eventuali retribuzioni e rimborsi spese. Le persone cui sono state attribuite le funzioni indicate possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, qualora non ne facciano parte di diritto per altro titolo. Delibera altresì circa eventuali assunzioni, licenziamenti dei dipendenti e in ordine ai problemi del personale in genere. Esso può nominare e revocare avvocati e procuratori speciali ad negotia e ad litem.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le attività diverse, di cui all'art. 4 del presente Statuto.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Anche il Consiglio di Amministrazione può riunirsi mediante videoconferenza secondo le stesse modalità definite per il Comitato dei Promotori.

Art. 8 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre, il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e delle decisioni del Promotore o delle deliberazioni del Comitato dei Promotori per il rispetto delle motivazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione ed ai rapporti con il Promotore o il Comitato dei Promotori e con le Autorità Tutorie;
- f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente. Il Vice Presidente surroga il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 - Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, nonché il giorno e l'ora della seduta.

Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma sempre in Italia.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta del Promotore o del Comitato dei Promotori, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o di un Membro dell'Organo di Controllo.

Alle riunioni devono essere invitati a partecipare anche i componenti dell'Organo di Controllo.

Art. 11 - Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo

Le funzioni degli organi della Fondazione, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, sono esercitate gratuitamente, fatti salvi i rimborsi spese sostenute per l'attività prestata, previa documentazione, nei limiti e secondo le procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 – L'Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, il Promotore o il Comitato dei Promotori nomina un'Organo di Controllo, costituito da tre componenti effettivi oppure in modo monocratico. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

L'Organo di Controllo:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, se non è stato nominato dal Promotore o dal Comitato dei Promotori;
- resta in carica quattro esercizi e scade alla data dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. Esso può essere riconfermato.
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sulla corretta amministrazione della Fondazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili. Oggetto del controllo è anche l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo concreto funzionamento e l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della Fondazione;
- Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali;
- riferisce annualmente con relazione scritta al Promotore o al Comitato dei Promotori trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario, come versato dai fondatori;
- dai beni immobili e mobili e da valori per lasciti, donazioni, acquisti, che vengono acquisiti in proprietà dalla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto del divieto di distribuzione degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

In aderenza al presente statuto il Consiglio di Amministrazione può definire tramite un regolamento gli obiettivi, i criteri e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria.

Art. 14 - Entrate ed esercizio finanziario

La Fondazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore;
- dai ricavi delle attività di interesse generale, dalle attività diverse e dall'attività di raccolta fondi, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° novembre e si chiude il 31 ottobre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio precedente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione approvati dal Comitato dei Fondatori.

COMITATO SCIENTIFICO - COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO

Art. 15 - Comitato Scientifico - Commissioni di studio e di lavoro

Per il raggiungimento degli scopi il Promotore o il Comitato dei Promotori può nominare un Comitato Scientifico e Commissioni di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statuari o che abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi del Promotore o del Comitato dei Promotori e dovranno essere da questo sentiti nella formulazione di piani di attività connessi alle finalità istituzionali.

I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di Lavoro sono presieduti dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un suo delegato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente.

L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotte le passività e accantonati i fondi per i rapporti di lavoro in corso, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

La devoluzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il competente ufficio del RUNTS. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

Art. 17 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni.